CITTÀ DI CHIVASSO

...LAMENTO PEI MERCATI

deliberato dal Consiglio Comunale

in seduta 20 maggio 1905

TORINO
TIPOGRAFIA ... VIARENGO
1906

Regolamento-tipo in suppl. ord. del 18-7-1959 (G.M. 10.6.1959)

CITTÀ DI CHIVASSO

REGOLAMENTO PEI MERCATI

deliberato dal Consiglio Comunale

in seduta 29 maggio 1905

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
approvata con delibera. Prefettizia
e 28 marzo 1924

per i mercati all'ingrosso degli ortofrutticoli, delle carni e dei pesci. Detti atti ci vi è la legge 25.3.1959 n. 125 ed il regolamento-tipo in suppl. ord. G.U. del 18.7.1959 (D.M. 10.6.1959)

TORINO
TIPOGRAFIA ROUX E VIARENGO
1906

REGOLAMENTO PEI MERCATI

Mercato dei Cereali.

Art. 1. — Il mercato dei cereali sarà tenuto, fino a nuova disposizione, lungo i portici di via Torino, partendo da piazza Vittorio Emanuele II, sino all'angolo ovest della casa Actis, cioè fino al termine dei portici stessi, procedendo verso Torino.

Art. 2. — Lo spazio compreso tra la piazza Vittorio Emanuele II, ed il vicolo del Portone, è riservato per il minuto commercio, detto degli *eminatori*, e la restante parte è destinata pel commercio all'ingrosso.

Art. 3. — Gli espositori di sementi di trifoglio e di altri foraggi ed i venditori di pula di riso, dovranno collocarsi nella piazzetta situata davanti alla casa Gallo (albergo del Cavallo Bianco), ed occorrendo, promiscuamente coi venditori di granaglie sotto il porticato della casa Actis.

Art. 4. — Gli archi 9 e 10 sono destinati per gli espositori di campioni in quantità non maggiore di un sacco di cinque emine (litri 115,3) per qualità.

Art. 5. — Tutti gli espositori ed i venditori dovranno collocare la propria merce in modo da lasciare due metri di spazio libero per la circolazione sotto i portici, oltre a cinquanta centimetri davanti alle botteghe, riservati ai singoli proprietari. La strada non può essere occupata oltre a cinquanta centimetri.

Art. 6. — Il servizio di carico e scarico dei carri sarà eseguito da apposite persone inscritte come *facchini* in uno speciale registro tenuto dall'Ufficio municipale, dopo che avranno adempiute le formalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 7. — Coloro che volessero scaricare o caricare personalmente la propria merce o con personale proprio, potranno farlo senza ricorrere all'opera dei *facchini*, i quali per ciò non potranno elevare alcun reclamo.

Mercato del Bestiame.

Art. 8. — Il mercato del bestiame bovino avrà luogo in *piazza d'Armi*, tra il viale fiancheggiante la via Torino ed il prolungamento della via del Collegio.

Art. 9. — Gli espositori dovranno disporre il bestiame in linee parallele, nella direzione fissata da appositi segnali o piantoni. La prima linea parallela alla via di Circonvallazione, da nord a sud, è destinata per le bestie condotte a mano, e successivamente le altre linee saranno occupate dalle bestie accoppiate od aggiogate a carri. Pei vitelli da latte è riservato uno spazio parallelo ed adiacente al viale di via Torino. I tori saranno collocati tra la casa Artino (albergo d'Europa) ed il Quartiere, attaccandoli ad appositi anelli infissi ai muri, previo il consenso dei proprietari dei fabbricati, prendendo le cautele necessarie per la pubblica incolumità.

Art. 10. — I carri che servono di condotta al bestiame di mostra dovranno collocarsi in linea retta, seguendo la direzione dei piantoni o di altri segnali d'indicazione, colle barre o timoni rivolti a mezzodì od a mezzanotte della piazza d'armi.

Art. 11. — La strada di Circonvallazione, fiancheggiante la piazza d'Armi, dovrà rimanere sgombra per una larghezza costante di metri cinque.

Art. 12. — Il mercato del bestiame equino avrà luogo nella località alberata detta *giardino pubblico*, a ponente della piazza d'armi. Nei giorni di fiera sarà permesso esporre gli equini lungo la via Torino sia sulla scarpata a notte del viale, sia lungo i muri della via Torino stessa, a partire dall'angolo di via Siccardi fino all'angolo di via Montanaro.

Art. 13. — È vietato, tranne nei giorni di fiera, far correre a scopo di prova gli equini, sia sotto i viali che lungo la via Torino. Il tratto dei viali concesso per le prove in detti giorni di fiera è quello posto a nord del giardino pubblico.

(1) Vedi Modifiche

Art. 14. — I carri e le vetture di qualsiasi specie anche in vendita dovranno collocarsi allineati di rimpetto al doppio viale a notte del giardino pubblico.

Art. 15. — È vietato, fuori del caso previsto dall'art. 13, il passaggio del bestiame sui viali per qualunque motivo.

Art. 16. — Il mercato dei suini sarà tenuto sul piazzale a nord del Palazzo di Città, presso la via di Circonvallazione.

Art. 17. — Il mercato dei conigli, pollame, volatili e specie affini, avrà luogo nel cortile a mezzogiorno del Palazzo Municipale e tettoia adiacente, lasciando libera la via De Ferrari e lo spazio per accedere agli uffici.

Mercato dei Bozzoli.

Art. 18. — Il mercato dei bozzoli si terrà sotto il porticato del Palazzo Municipale e luoghi adiacenti.

Art. 19. — L'apertura del mercato verrà fissata con manifesto del Sindaco, e non si potranno effettuare operazioni di peso e contrattazioni prima del giorno ed ora stabilita.

Art. 20. — È vietato esporre bozzoli e fare contratti in luogo pubblico diverso da quello stabilito dall'art. 18.

Art. 21. — I bozzoli saranno esenti dal diritto di posteggio.

Art. 22. — Per la pesatura dei bozzoli non si potranno usare altri pesi fuorchè quelli posti *ad hoc* sul mercato dal pesatore comunale, il quale dovrà staccare per ogni pesata, una bolletta da un registro a madre e figlia e non potrà esigere una tassa superiore a quella stabilita da apposito capitolato.

Mercato della Mobilia, delle Botti, dei Cesti, Mastelli, ecc.

Art. 23. — Il mercato della mobilia, dei cesti, delle botti, delle secchie, dei vimini da lavoro, delle scope, delle scale a mano, canne, degli zoccoli di legno e simili sarà tenuto lunghesso via del Collegio, escluso il tratto compreso tra la via Torino e la porticina della Casa Ferreri.

Art. 24. — Le merci si potranno esporre ai due lati della via in modo da non ingombrare gli accessi alle abitazioni e da lasciare nel mezzo spazio sufficiente per la libera circolazione dei veicoli.

Mercato di Oreficerie e Bisotterie.

Art. 25. — Per il mercato di oreficerie e bisotterie, senza che sia determinato un luogo preciso, si potrà occupare col relativo permesso il posto riservato ai proprietari frontisti sotto i portici. Però viene indicato come sito più adatto il tratto dei portici limitato da piazza Vittorio Emanuele II alla piazzetta di San Giovanni.

Mercato della Canapa.

Art. 26. — Il luogo destinato per la vendita della canapa non lavorata è la via San Marco, a cominciare da via Ivrea sino al vicolo della Parrocchia.

Art. 27. — Gli espositori dovranno disporsi in maniera da lasciar libera la circolazione per la via e da non ingombrare gli accessi alle abitazioni.

Art. 28. — Per la vendita della canapa lavorata è destinata l'area che sta dinanzi alla casa Capella (già Ospedale) in via Torino.

Mercato delle Chincaglierie.

Art. 29. — Il mercato delle chincaglierie in genere, lanerie, dei pizzi, tulli, abiti fatti e simili avrà luogo in via Torino e sotto i portici a partire dall'altezza del secondo paracarro, lato est, della piazza Vittorio Emanuele II, fino alla via Ivrea, e lungo questa esclusivamente ad ovest, sino a piazza Garibaldi, angolo casa Castello (già Trave).

Mercato delle Stoffe e Panni.

Art. 30. — Il mercato dei tessuti in cotone, lana, panni e simili la cui esposizione verrà fatta in pezze su banchi ~~o sul terreno~~, sarà tenuto in piazza Garibaldi.

Art. 31. — I banchi dovranno essere allineati in direzione da levante a ponente. Tra una fila e l'altra si dovrà mantenere libera la distanza non minore di metri due.

Art. 32. — La disposizione dei banchi dovrà ancora essere tale che nella direzione di via Ivrea rimanga uno spazio largo come la via stessa. Così pure nella direzione della via di Circonvallazione dovrà essere lasciato libero uno spazio di sei metri.

Vedi art. 14 per i carri in vendita

Mercato di Ferramenta, Ferravecchi, Sellerie, Macchine e Attrezzi di rame.

Art. 33. — Il mercato di ferramenta avrà luogo in via Siccardi, cominciando da via Torino. I banchi si disporranno da ambo i lati, lasciando in mezzo spazio sufficiente per la circolazione dei carri.

Art. 34. — Il mercato di ferravecchi, rigatteria, attrezzi di rame ad uso cucina, macchine, si terrà sul versante nord dei viali fiancheggianti via Torino, a cominciare dalla via di Circonvallazione presso la piazza d'Armi, verso Borgo San Pietro.

Art. 35. — Il mercato dei sellai sarà tenuto in continuazione di quello dei ferravecchi, procedendo sempre verso Borgo San Pietro.

Mercato della Frutta e Verdura.

Art. 36. — Il mercato della frutta e verdura avrà luogo in piazza Vittorio Emanuele II.

Art. 37. — Gli espositori di frutta e verdura sui banchi (erbivendoli e fruttivendoli) si collocheranno in fila, lasciando libero il centro della piazza da nord a sud per la larghezza segnata dai due paracarri sostenenti le catene, avvertendo però che dal lato est, cioè verso la casa Berardo, i banchi potranno sporgere dal paracarro verso il centro per cinquanta centimetri, mentre dal lato ovest si dovrà osservare la direzione precisa segnata dal paracarro. Tra un banco e l'altro dovrà esservi una distanza di due metri almeno.

Art. 38. — Gli espositori di ortaggi su carrette a mano od in ceste, dovranno collocarsi dietro i banchi di verdura dalla parte est della piazza fino alla casa Bassino, lasciando sgombro uno spazio uguale alla larghezza della via del Castello, nel prolungamento di essa. Le ceste o carrette saranno esposte in tante file quante ne contiene lo spazio, cominciando da nord a sud. Tra una fila e l'altra e lungo i muri delle case dovrà rimanervi uno spazio sufficiente alla circolazione.

Art. 39. — La Commissione di sorveglianza, di cui nel presente regolamento, destinerà ad ognuno degli espositori, tanto su banchi, che su carrette a mano o in ceste, un luogo fisso, mediante estrazione a sorte.

Art. 40. — I negozianti di ortaggi all'ingrosso, la cui merce viene trasportata ed esposta sul mercato su carri, si collocheranno da una parte e dall'altra di via Po, cominciando dalla casa Bassino salvo quanto è disposto per il mercato dei vimini e pianticelle.

Art. 41. — I venditori di frutta in ceste o su carretti a mano, si collocheranno dietro ai banchi di verdura, situati dalla parte ovest

della piazza fino all'intersecazione della via del Castello, disponendosi in linee parallele ai banchi stessi, e lasciando fra di essi e le case lo spazio necessario alla circolazione.

Mercato dei Pesci salati.

ART. 42. — I pesci salati (acciughe, salacche, merluzzo) dovranno esporsi nello spazio della piazza Vittorio Emanuele II, di fronte al caffè Firenze, alla distanza, però, di non meno di tre metri dal muro della casa Berardo nel luogo di via Umberto I. dopo i lattivendi.

Mercato dei Cappelli di paglia.

ART. 43. — Nella stagione estiva, il luogo destinato alla vendita dei cappelli di paglia è quello stesso fissato pei pesci salati, la di cui vendita accade normalmente nella stagione invernale situato sotto il viale di passeggiata d'ombra, lato nord a partire dall'inizio presso l'albergo delle tre colonne.

Mercato delle Budella secche e salate.

ART. 44. — I venditori di budella fresche e secche dovranno collocarsi lungo la via Po, nel tratto del muro di cinta del giardino Mazzucchelli e più specialmente presso la via di Circonvallazione.

ART. 45. — È assolutamente vietata la vendita di tale merce circolando per la città.

Mercato del Burro.

ART. 46. — La vendita del burro e dei formaggi fatta su banchi od in ceste da negozianti fissi, sarà tenuta nello spazio ad est della piazza Vittorio Emanuele II, e precisamente dietro e parallelamente alle catene che proteggono il passaggio delle persone. I banchi si disporranno in due file parallele distanti almeno non meno di due metri dalle case largo di via Umberto a partire da via Torino

ART. 47. — Il burro in piccoli cesti a mano sarà venduto promiscuamente nel luogo destinato al mercato del pollame di cui all'art. 17.

Mercato dei Formaggi.

ART. 48. — Pei negozianti ed espositori di formaggio su banchi, è indicata la striscia della piazza fronteggiante la via al Po prospiciente la casa Mazzucchelli, seguendo la direzione dei fabbricati Bassino e Caretti.

ART. 49. — È vietata la vendita fuori del luogo sovra indicato, ad eccezione dei cosidetti *fromini* e latte rappreso, la di cui vendita si farà sul mercato del pollame senza alcun luogo fisso.

Mercato dei Vimini, delle Piante da frutta e da foresta.

ART. 50. — Nella stagione a ciò destinata, la vendita di vimini, piante da frutta e da bosco, si terrà ~~lungo il muro di cinta del giar-~~ ~~dino di casa Mazzucchelli e tra gli ortaggi e le budella secche~~ sul prolungamento del viale Tenderini compreso fra il viale Tenderini e la via Torino e la via di Circonvallazione ed il fabbricato di proprietà Crosa.

Mercato delle Castagne.

ART. 51. — Il mercato delle castagne sarà tenuto in via Torino, avanti e sotto al portico della casa già Caretti, e precisamente tra il vicolo Sant'Antonio e la casa Casella.

Mercato delle Calzature.

ART. 52. — I banchi esponenti generi di calzature si collocheranno lungo la via Torino, da una parte cominciando dall'angolo di via Borla sino all'incontro della casa Parigi, dall'altra, dall'angolo di via Ivrea sino al vicolo Sant'Antonio.

ART. 53. — Agli espositori, che tengono negozio di calzoleria in città ed ivi dimoranti, saranno concessi i primi posti partendo da via Ivrea e da via Borla.

Mercato delle Terraglie, Cristallerie, ecc.

ART. 54. — Per l'esposizione delle terraglie, vetrerie e cristallerie (piatti, bottiglie, bicchieri, recipienti smaltati) viene fissato il sito a destra ed a sinistra della via Torino venendo da Porta Vercelli, a cominciare dalla via di Circonvallazione verso il centro della Città, sino all'incontro del mercato delle castagne da una parte, e del mercato di calzoleria dall'altra.

Mercato delle Uve.

ART. 55. — Il mercato delle uve avrà luogo a Porta Vercelli, sul piazzale del Gazometro. Quando il piazzale fosse insufficiente a contenere tutti gli espositori, gli ultimi arrivati si collocheranno lungo la via di Circonvallazione, di fronte ai fabbricati Crosa, in modo però da non impedire il transito dei carri. I carri degli espositori si disporranno in ordine simmetrico e quale sarà determinato dalla Commissione esecutiva.

Apertura dei Mercati.

ART. 36. — I mercati dei bozzoli e delle uve saranno aperti con manifesto del Sindaco.

ART. 37. — Il mercato della frutta, verdura e di altre derrate alimentari verrà aperto nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio ed Agosto alle ore 4 [redacted]; nei mesi di Marzo, Aprile, Settembre ed Ottobre alle ore 5 [redacted]; nei mesi Gennaio, Febbraio, Novembre e Dicembre alle ore 6 [redacted].

Il segnale di apertura sarà dato con una banderuola da issarsi per cura del Municipio od in luogo visibile.

Disposizioni disciplinari.

ART. 38. — Saranno dichiarati in contravvenzione:

1° Gli espositori od i venditori i quali si collocheranno in luoghi diversi da quelli stabiliti col presente regolamento;

2° Coloro che nella esposizione della merce non osserveranno le norme prescritte stabilite, tanto nei riguardi dei proprietari frontisti, quanto nei riguardi del pubblico per la circolazione;

3° Gli espositori, sensali, mediatori e misuratori, pei quali è limitato lo spazio, se ne occupano quantità maggiore, o uno diverso da quello assegnato;

4° Coloro che fanno contrattazioni prima dei giorni ed ore stabiliti pei mercati delle uve e dei bozzoli, e prima dell'esposizione dell'apposito segnale per il mercato della frutta e verdura.

ART. 39. — È severamente vietato, nei giorni di mercato o fiera, ai veicoli carichi di foraggi, legnami, concimi ed altre materie ingombranti od esalanti odori cattivi, il transito per la via Torino, da Porta Vercelli sino all'inizio dei viali.

ART. 40. — Per le contravvenzioni ~~stabilite~~ dal presente regolamento, si ~~osserveranno le norme portate dalla vigente legge com~~ e ~~pen~~., senza pregiudizio delle pene comminate dalla ~~legge~~ altre ~~sanitaria~~ e dal Codice penale, per coloro che potessero andarvi soggetti.

la procedura è quella fissata dalle vigenti leggi com'è pure

Commissione esecutiva.

ART. 41. — Per l'esecuzione del presente Regolamento, e come Corpo consultivo, ~~il Consiglio~~ comunale nominerà apposita Commissione composta di [redacted] membri effettivi, da scegliersi anche fuori del Consiglio.

Art. 62. — I membri della Commissione dureranno in carica un triennio e saranno rieleggibili. Le funzioni della Commissione sono gratuite.

Art. 63. — La Commissione per le adunanze si varrà dei locali comunali e potrà, occorrendo, servirsi dell'opera degli impiegati comunali.

Art. 64. — La Commissione nomina nel suo seno il Presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro membri. In caso di vacanze per qualunque motivo si procederà alla sostituzione solo quando la Commissione sia ridotta a meno di quattro. Gli eletti in surrogazione dureranno in carica pel tempo dei membri surrogati.

Art. 65. — La Commissione eserciterà le seguenti attribuzioni:

1° Sorveglierà l'andamento generale dei mercati, richiedendo l'opera delle guardie municipali, ove occorra, facendo accertare le necessarie contravvenzioni;

2° Invigilerà all'esatta applicazione della tariffa di posteggio;

3° Destinerà gli archi dei portici ai misuratori e per gli altri espositori;

4° Esprimerà il suo parere sulle domande dei facchini, sensali, mediatori e misuratori;

5° Presterà l'opera sua per l'amichevole componimento di controversie fra negozianti sul mercato;

6° Farà le opportune ed eventuali proposte di modificazione del Regolamento, al Consiglio comunale;

7° Nei casi eccezionali la Commissione è autorizzata a dare le disposizioni che ravviserà necessarie, per appianare qualsiasi divergenza od inconveniente che potesse insorgere, riferendone però subito al Sindaco.

Dei facchini, misuratori, sensali e mediatori.

Art. 66. — Il mestiere di facchino e misuratore di granaglie è libero a chiunque abbia la residenza in Città.

Art. 67. — Chiunque intenda esercitare il mestiere di facchino o misuratore, deve farne domanda alla Commissione, comprovare buona moralità e sufficiente capacità. La Commissione emetterà, con apposita deliberazione, il proprio parere e trasmetterà quindi le domande al Sindaco, che rilascerà ad ognun richiedente, del quale sia stata accolta la domanda, apposita attestazione.

Art. 68. — Chi avrà ottenuto il permesso di esercitare il mestiere di facchino, dovrà farsi inscrivere sopra apposito registro tenuto dall'Ufficio comunale, e provvedersi di un distintivo, che sarà determinato, da portarsi in servizio sempre visibile.

Art. 69. — Chi avrà ottenuto il permesso di misuratore dovrà pure farsi inscrivere su apposito registro tenuto dall'Ufficio comunale, presentando altresì garanzia di persona benevisa [illegible]. Il misuratore sarà personalmente responsabile di tutte le infrazioni alle leggi sui pesi e sulle misure, alle quali deve uniformarsi.

Art. 70. — I facchini ed i misuratori non potranno pretendere pei servizi, diritti maggiori di quelli stabiliti dall'annessa tariffa.

Art. 71. — I facchini o misuratori, attualmente esercenti, dovranno ottenere apposita conferma.

Art. 72. — Quelli iscritti sul ruolo potranno, [illegible] della Commissione, essere cancellati dal ruolo quando mancassero ai loro doveri, o dessero luogo a giusto lagnanze sulla loro condotta, senza pregiudizio di maggiori responsabilità in cui potessero incorrere agli effetti civili e penali, ed in questo caso dovranno restituire il distintivo.

Art. 73=Coloro che vorranno esercitare il mestiere di sensale o mediatore dovranno farsi inscrivere nel registro tenuto dall'Ufficio Comunale per garanzia della loro identità personale ed osservare tutte le formalità prescritte dalle leggi commerciale e di P. S.
Art. 74=La disposizione dell'art. 72 si intende anche stabilita per i sensali ed i mediatori in quanto può essere applicabile.

Disposizioni varie

Art. 75. — [illegible] banchi in siti non contemplati dal presente regolamento, né porre [illegible] pure i siti pubblici avanti le botteghe se non alla distanza di m. [illegible]

Art. 76. — È vietato all'appaltatore di esonerare qualsiasi diritto di piazza dai negozianti che nell'esporre in vendita le loro merci avanti alla propria bottega, occupano uno spazio di suolo pubblico anche maggiore di quello tollerato di 50 centimetri dalla bottega, spettando in tal caso alla Commissione dei mercati richiamare all'ordine i trasgressori, ed occorrendo, farli prendere in contravvenzione.

Art. 77. — Ogni altra disposizione precedente al presente regolamento s'intende abrogata.

ALLEGATI

Tariffa pei Facchini semplici.

1) Scaricamento di ogni collo o sacco . L. 0,15
2) Caricamento id. id. . . L. 0,20
3) Insacco e carico id. id. . . L. 0,50
4) Facchinaggio dal mercato a qualunque località nell'abitato, per ogni collo sino a 5 colli L. 0,75;
5) Per quantità superiori L. 0,10.
6) per stazione ferroviaria e Tramvaria L. 1-

Tariffa pei Facchini misuratori.

1) Scaricamento, vendita e misura d'ogni sacco, corrispondente a circa un ettolitro L. 1,25
2) Pel semplice deposito della merce non venduta, ciascun sacco compreso il facchinaggio L. 0,30

Vedi pagina 197

Tariffa del Peso.

a) Peso grosso.

1) Per ogni pesata, compreso l'importo della bolletta e l'obbligo di ripesare i carri vuoti, cesti ed altri oggetti di tara:

sino a Mg. 150	L. 0,30
da oltre 150 e sino a 200 Mg. .	L. 0,40
per quantità maggiore . .	L. 0,55

2) Per ogni pesata degli animali da macello, qualunque sia il peso. L. 0,10.

b) Peso piccolo.

Bozzoli e Canapa.

Per ogni peso non eccedente il miriagramma, compreso l'importo della bolletta ed il ripesamento degli oggetti di tara . L. 0,10
da oltre 1 a 5 miriagramma . . L. 0,15
oltre i 5 miriagramma . . . L. 0,25

Tariffa di Posteggio.

	All'anno	Al mese	Giorno di fiera	Altro giorno
1. Ogni carro d'uva, ~~sull'apposito piazzale~~, con albi, o mastelli, o cesti ~~di mq. 12~~ . .	—	—	~~0 50~~	3,50
2. Ogni carro d'ortaglia ed affini ~~nel luogo a ciò destinato, occupante una superficie~~ di ~~mq. 12~~ .	65 —	10 —	3.50	2,50
~~3.~~ Merci, derrate, commestibili, erbaggi di ogni sorta, esposti in vendita su banchi occupanti m. 3 di lunghezza ed 1 di larghezza	30 —	10 —	3 00	2,50
~~4.~~ Idem, su banchi di metri 1,50 di lunghezza ed 1 di larghezza	50 —	6 —	2.50	2 00
~~5.~~ Merci come sopra, in vendita sul suolo per ogni metro quadrato	25 — 20	3.50 2.50	1.75 1.50	1.30 1.20
~~6.~~ Idem, per ogni spazio di metri 3 di lunghezza ed 1 di larghezza	~~10 —~~	~~1 50~~	1 10	~~0 25~~
~~7.~~ Stoviglie esposte come sopra, per ogni spazio di metri quadrati 8	40 —	6.00	1 75	1.30
~~8.~~ Frutta esposta su banco con spazio di metri 3 di lunghezza ed 1 di larghezza . .	80 —	10 —	3 —	2.50
~~9.~~ Per ogni sacco di castagne, patate, cipolle, ecc., occupante una superficie ~~da mq. 0,11~~ a mq. 0,50, ~~del peso approssimativo da 1 Mg. a 10~~	—	—	—	0 20
~~10.~~ Idem, per una superficie ~~di mq. 0,31 a mq. 0,50, del peso sopra i 10 Mg.~~ . . .	—	—	—	~~0 15~~ 0.50

NB. I cesti pendenti al braccio sono esenti da tassa.

Art. 78. — Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 1906; per quanto riguarda le tariffe dei diritti di peso e di posteggio entrerà in vigore solo alla scadenza dei singoli contratti presenti.

Il Sindaco
Avv. V. DRUETTI.

Il Membro Anziano
BERGANDI.

Il Segretario: D. Fassio.